Parlamento Europeo Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi nel mercato interno. Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.

Dir. 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (1).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi nel mercato interno (2) (3) (4).

- (1) Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.
- (2) La presente direttiva è entrata in vigore il 28 dicembre 2006.
- (3) Termine di recepimento: 28 dicembre 2009. Direttiva recepita con *D.Lgs.* 26 marzo 2010, n. 59.
- (4) Per misure per f acilitare l'uso di procedure per via el ettronica mediante gli «sportelli unici» di cui a lla presente direttiva, vedi la decisione 2009/767/CE; e, per l'i stituzione di requ isiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmat i elettronicamente dalle autorità competenti a norma della presente direttiva, vedi la decisione 2011/130/UE.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istitui sce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

visto il parere del Comitato delle regioni (6),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7),

considerando quanto segue:

- (1) La Comu nità mira a stabi lire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il pr ogresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del t rattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del tr attato è assicurata I a libertà di stabiliment o. L'a rticolo 49 sa ncisce il diritto di pre stare servizi all'interno della Co munità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri co stituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli eu ropei e per promuovere un progresso equilibrato e dura turo. Nell'eliminazione di questi economico e sociale ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomi ni e donne, una crescita sostenibile e non inflazioni stica, un alto grado di competitiv ità e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest' ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e soci ale e la solidarietà tra Stati membri.
- (2) Una maggiore competitività del me rcato dei servizi è essenziale per promuovere la crescit a econ omica e creare posti di la voro nell'Unione europea. A ttualmente un el evato n umero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appien o il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competit ività globale dei pres tatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfro ntaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.
- (3) La relazione dell a Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elenc ato i numerosi osta coli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dall e PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto comple tamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la real tà vissuta dai cittadini e dai pr estatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose ca ratteristiche comuni, compreso il fa tto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontal iere e dall a mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.
- (4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro ne lla maggior parte degli Stati membri, ma la framment azione del mercato interno si ripercuote ne gativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso

a prezzi competitiv i. È importante ad una maggiore sc elta di servizi sottolineare che il settore dei servizi cost ituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattut to per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei serviz i. Il Parlamento europe o ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità pe r conseguire l'objettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pe rvenire ad una crescita fare dell'Unione europea l'economia economica sostenibile allo scopo di basata sulla conoscenza pi ù competitiva e più dina mica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori po sti di lavoro. L'eliminazio ne di questi osta coli, accompagnata da un av anzato modello sociale e uropeo, rappresenta pertanto una premes sa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisb ona e p er ril anciare l'economia europea, soprattutto in termini di occu pazione e investimento. È quindi im portante realizz are un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

- (5) È necessario quindi eliminare gli os tacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazio ne dei servizi tra Stati membri nonché g arantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due li bertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono st abilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stat o membro s enza s tabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o av valendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.
- (6) Non è possibile eliminare questi osta coli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso p er caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si ri velerebbe estremamen te complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare do po l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di nu merosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazi one amministra tiva. Come è stato riconos ciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.
- (7) La presente direttiva istituisce un quadro giuri dico generale a vantaggio di u n'ampia varietà d i servizi p ur tenendo conto nel contempo dell e specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapida mente e, pe r qu anto ri guarda g li altri ostacoli, nell'avviare un proces so di valuta zione, consultazione e armonizz azione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile

modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguarda no l'armonizzazione mirata, la coopera zione amm inistrativa, la di sposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate dinamento de lle legislazioni nazionali dovrebbe auestioni. Ouesto coor garantire un grado el evato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'intere sse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale pe r stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva pr ende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compre sa la protezione dell'ambiente, l a pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

- (8) È op portuno che le di sposizioni de lla presente diretti va relative alla libertà di stabilimento e al la libera circolazione de i servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non ob blighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'intere sse e conomico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.
- (9) La presente direttiva si appli ca un icamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stra dale, le norme riguar danti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rural e, le reg olamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non d isciplinano o non infl uenzano specificatamente l'attività di servizi, ma de vono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa st regua dei singoli che agiscono a titolo privato.
- (10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni pr estatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le cond izioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanzia menti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in partico olare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamento i pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.
- (11) La pr esente dire ttiva no n pr egiudica le misure adottate dagli Stati membri, co nformemente al diritto co munitario, per quan to rig uarda la protezione o la promozione della di versità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compre si i relativi finanziamenti. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applic are le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di es pressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislat ive degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla naziona lità oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.

- (12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la liber tà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che ri guardano spe cificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio de lla stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
- (13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunita rie basate sull'articolo 13 7 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'a rticolo 136 del tratta to per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
- non incide sulle condizioni di lavoro e di (14) La presente direttiva occupazione, compresi i periodi ma ssimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annu ali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul la voro, che gli Stati me mbri applicano in conformità del diritto comu nitario; i noltre, la presente di rettiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, comp resi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intra prendere azio ni sindacali in conformità del diritto e delle pr assi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi fo rniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide su lla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.
- (15) L a p resente d irettiva r ispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali ri conosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tal i diritti fondamentali i ncludono, fr a l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diri tto e de lle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.
- (16) La presente direttiva riguarda soltanto i presta tori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti este rni. Essa non rig uarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internaz ionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.
- (17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d'interesse genera le non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 de l trattato e so no pertanto esclu si dall'ambito di appli cazione del la presente direttiva. I servizi d'interesse economico generale sono servizi che, essendo pre stati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'a mbito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere n el settore dei trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione de lla presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse economico generale, per esempio que lli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda

- il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stat i membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del foll ow-up del Libro bianco dell a Commissione sui servizi d'interesse generale.
- (18) Occorre escludere dal campo di ap plicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali atti vità oggetto di una no rmativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente di rettiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credit o, l'assicurazion e, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servi zi di pagamento e quel li di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio .
- (19) Poiché nel 2002 è stat a adottata una serie di a tti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elet tronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazi e, in particolare, all' eliminazione della maggior parte dei regi mi di autori zzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal ca mpo di applicazione della presente direttiva.
- (20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguar danti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, de 17 marz o 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione ele ttronica e a lle risorse corre all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, rela tiva alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), 2002/21/C E del Pa rlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione e lettronica (direttiva quadro), 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, de 17 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in mate ria di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE del l Consiglio, del 12 lug Parlamento europeo e de lio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva comunicazioni elettroniche) si applican o non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per r le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.
- (21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servi zi portuali , sono escl usi dal campo di a pplicazione dell a presente direttiva.
- (22) L'esclus ione dei servizi s anitari dall'ambito della presente direttiva

dovrebbe c omprendere i servizi s anitari e fa rmaceutici forniti da professionisti del settore sa nitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sa nitario regola mentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

- (23) La presente dirett iva non incide sul rimbor so dei costi dei servizi sanitari prestati in uno St ato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giusti zia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti de l paziente. È im portante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui e ssa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità .
- (24) O ccorre altr esì es cludere dal campo di applic azione della presente direttiva i servizi a udiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all'interno dei cinema. Inoltre, la pres ente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli St ati membri nel settore au diovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.
- (25) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che co mportano da par te de gli Stati membri l'attuazione di poli tiche di ordine pubbli co e di t utela dei consumatori.
- (26) La presente dirett iva non osta all'applicaz ione dell'articolo 45 del trattato.
- (27) La presente direttiv a non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'a ssistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un red dito familiare i nsufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere ema rginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.
- (28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assi curare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.
- (29) Poiché il trattato prevede basi giur idiche specifiche in materia fiscale e

considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

- (30) Esiste già un notevo ole corpus di norme comunitari e sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati da lla presente diretti va, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere un a regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitari o. L'esistenza di un siffatto conflitto dovr ebbe essere determinata nel rispe tto delle norme del trattato re lative al diritto di stab ilimento ed alla libera circolazione dei servizi.
- (31) La presente diretti va è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudi ca tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche pr ofessionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le com unicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semp lificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla lib era presta zione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II su lla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertan to, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato me mbro in cui viene fornito un servizio.
- (32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei cons umatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 magg io 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consum atori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali slea li) e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio de l 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsab ili dell'esecuzione de lla normativa che tutela i consumatori («re golamento sulla cooperazio ne per la tut ela dei consumatori»).
- (33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fr a le quali figurano: i serv izi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi pr estati sia a lle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fisca le, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agen zie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la di stribuzione, l'orga nizzazione di fiere, il nol eggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazion e della presen te dire ttiva rientrano altresì i servizi ai consumat ori, quali i servizi nel settore del

turismo, compresi i servizi delle guide tu ristiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di dive rtimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della di rettiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste atti vità possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e de l de stinatario della prestatore, servizi che comporta no lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

- (34) Secondo la giurisprudenza della Co rte di giustizia, la va lutazione di determinate attività, in particol are di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un «servizio », caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui son o prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che l caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo econ omico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratter istica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello St ato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica istruzione di sicurezza sociale che non svolgono un'atti vità o la gestione di regimi economica. Il pagamento di una tass a da parte dei destinatari, ad esempio o di iscrizione paga ta dagli studenti per una tassa di insegnamento contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistem costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio co ntinua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pu bblici. Queste attività non rientrano pertanto nel la definizi one di « servizio» di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.
- (35) Le attività sportive amatoria li senza scopo di lu cro rives tono una notevole importanza sociale. Tali a ttività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative . Pe rtanto, esse non possono costituire un'attività economi ca ai sensi del di ritto comunitario e no n do vrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (36) La nozione di prest atore dovrebbe comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un'attività di servizio in tale Stat o membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione de i servizi. La nozi one di prestatore quindi non dovrebbe limitar si solo a I caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere ne ll'ambito della libera circ olazione dei servizi, ma dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le prop rie attività di servizio. La nozione di prestatore, d'altra parte, non dovreb be coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato memb ro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera ci rcolazione dei servizi si applicano soltanto alle so cietà costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede so ciale, l'amministrazione centrale o il centro di attività pri ncipale all 'interno d'ella Comuni tà. Il concetto di destinatario dovrebbe coprire anche i ci ttadini di paesi t erzi che beneficiano

FulShow Page 10 of 67

già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di pa esi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo , il regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territor io degli Stati membri . Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

- (37) Il luogo di stabilim ento del prestatore dovreb be essere det erminato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la qua le la nozione di stabilimento imp lica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durat a di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere so ddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determin ato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento del la sua attività. Esso può al tresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari se rvizi. Lo stabilim ento non deve necessariamente assume re la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestit o dal personal e del prestatore o da un a persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, co me nel caso di una rap presentanza. Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'atti vità economica nel luogo di stab ilimento del prestatore di servizi, una se mplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento , è importante determin are da quale luogo di stabilimento è prestato il se rvizio effettivo in questi one. Nei casi in cui è difficile determinare da qu'ale dei vari luoghi di stabilimen to un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.
- (38) La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operat ori la libertà di scegliere la forma giuridica che rit engono opportuna pe r svo Igere la lo ro at tività. Di conseguenza, per «p ersone giuridiche» ai sensi del tratta to si intendono tutte le entità costi tuite conformemente al diritto di u no Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.
- (39) La nozione di regime di auto rizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrati ve per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal sil enzio dell'autorità competente o da I fatto che

FulShow Page 11 of 67

l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

- ivi imperativi di intere sse generale» cui fanno (40) La nozione di «mot riferimento alcune disposizio della presente direttiva è stata ni progressivamente elaborata dalla Co rte di giu stizia nella pro giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 de I trattato, e potrebbe continuare ad ev olvere. La no zione, come rico nosciuto nella giur isprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e l a sanità pubbl ica ai sensi degli ar ticoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la prote zione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'am biente urbano, compreso l'asse territoriale in ambito urba no e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizi a, la sicurezza stra dale, la tute la della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressi one dei va ri elementi presenti nella società e, in particolare, de i valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un e levato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazional e storico e artistic o, e la politica veterinaria.
- (41) Il concetto di «ordine pubblico» , come interpretato dal la Corte di giustizia, com prende la pr otezione contr o una m inaccia ef fettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondam entali della collettività e può includere, in particolare, questi oni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulner abili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le que stioni di incolumità pubblica.
- (42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure amminist rative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazi one di nuove società di servizi che ne derivano.
- (43) Una delle principali difficoltà in contrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall'in certezza giuridica delle procedure I modello di alcune iniziative in amministrative. Per questa ragione, su materia di modernizzazione delle buon e pratiche amministrative avviate a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione a mministrativa, in pa rticolare mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio della tacita a utorizzazione da parte delle autorità rminato termine. Tale azione di competenti allo sca dere di un dete

FulShow Page 12 of 67

modernizzazione, pur mantenendo g li obblighi di trasparenza e di aggiornamento dell e inform azioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessiva mente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dall e complicaz ioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall'abuso di pot ere da parte delle autorit à competenti, da i t ermini d i risp osta n on p recisati o eccess ivamente lun ghi, dalla validità limitata de ll'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l' esigenza di una moderni zzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri.

- (44) Gli Stati m embri do vrebbero introdurre, se del ca so, formulari armonizzati a livello comunitario, defini ti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad even tuali altri document i in materia di stabilimento.
- (45) Per valutare la nece ssità di semp lificare le procedure e le formalità gli Stati membri dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppioni, dei costi, della chiarezza e dell'accessibilità di tali procedure e formalit à nonché dei ritardi e delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione.
- (46) Per agevolare l'accesso alle attivi tà di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è ne cessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplif icazione a mministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportel li unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la defini zione di un quadro per i regi mi di autorizzazione. Altre misu re adottate a livel lo na zionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle at tività di servizi, limitand ole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di intere sse generale e che non ra ppresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.
- (47) Ai fini della semplificazione am ministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autentic ate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia gius tificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela de i lavoratori, la sa nità pubblica, la protezione dell' ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzaz ione dia norm almente accesso ad un'attività di servizi, o al s uo esercizio, su tutto il territ orio nazionale a meno che un motivo imp erativo d i in teresse gene rale no n giustif ichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni st abilimento, ad esem pio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.
- (48) Al fine di semplificare ulterior mente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbi a un interlocutor e unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo:

FulShow Page 13 of 67

sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o lo cali o in funzione dell e atti vità interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici p ossono essere cost ituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commerci o e dell'artigianato ovv ero da organismi o or dini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare ques ta funzione. Gli sportelli olgere un ruolo importante di assistenza al unici sono destinati a sv prestatore sia come autorità direttamente competente a rilascia re i documenti necessari per accedere a d un'attività d i serv izio sia c ome intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.

- (49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle proced ure e forma lità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino a llo sportello u nico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo.
- (50) È necessario che i pres tatori e i destinatari ab biano un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determi nare le mo dalità con le quali fornire informazioni a prestatori e destinatari nell'ambito della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili a i prestatori e destinatari consentendo al pubblico l'accesso a tali informazioni attravere so un sito web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e univoco.
- (51) L'informazione fornit a a prestatori e destinatar i dovrebbe includere, in particolare, informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle condizioni di acce sso ai registri pu bblici e alle autorità competenti, alle banche dati pubbliche nonché inform azioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli es tremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. L'obbligo d'elle au torità competenti di assistere pres tatori e destin atari non comprende l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere nerali sulla maniera in fornite informazioni ge cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsa bilità in caso di comunica zione di informazioni errate o fuorvianti.
- (52) La realizzazione in tempi ragi onevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per vi a elettronica costit uirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all'obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, a ltri stru menti per espletare tali procedure e

FulShow Page 14 of 67

formalità. Il fatto che tali procedur e e f ormalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da ta le obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltr e, ciò non interferisce co n la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.

- (53) Ai fini del rilascio di licenze per talune attivi tà di servizi l'autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente al fine di valuta rne l'integrità personale e l'idoneità a svolge re l'attività in questione. In questi casi, l'espletamento delle formalità pe r via elettronica potrebbe non essere appropriato.
- (54) La possibilità di aver e accesso ad un'attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. C iò sig nifica, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe esse re ammissi bile soltanto nei casi in cui un controllo a posterio ri no n sar ebbe ef ficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della dire ttiva non possono tuttavia giustificare regimi d i au torizzazione che so no vietat i da a Itri at ti c omunitari, q uali la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comuni tario per le firme elettroniche o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio rel ativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commerci o elettronico»). I r isultati del pr valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovrebbero essere soppressi.
- (55) La presente direttiva dovrebbe la sciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare succe ssivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.
- (56) Conformemente alla gi urisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei co nsumatori, la salute deg li animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono moti vi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giusti ficare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre resti rizioni. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero discrimina re in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.
- (57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguarda re i ca si in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un'autorità competente. Ci ò non riguar da né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubbl ico o pri vato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la presta zione di un servizio part icolare, che è

FulShow Page 15 of 67

disciplinata dalle norme sugli appalti pu bblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme.

- (58) Per agevolare l'accesso alle atti vità di servizi e il loro esercizio è importante valutare i regimi di auto rizzazione e la relativa motivazione e redigere una re lazione al riguardo. Ques t'obbligo di relazione riguarda solo l'esistenza dei regimi di autorizzazion e e non i criteri e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.
- (59) L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di eserci tare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territo riale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare le competenze re gionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.
- (60) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regi onali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia region ale e locale e l' impiego di lingue ufficiali.
- (61) La dis posizione relativa al diviet o di duplicazione delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le autorità competen ti, nell'esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richiedente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizio ne non dovrebbe prescrivere che sia no applicate le condizioni di rilasc io dell'autorizzazione pr eviste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro.
- (62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fi ne di sviluppare, tr amite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Ta le procedura do vrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilascia ta non do vrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In part icolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe esse re fissata in mo do da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di qu anto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remune razione equa dei capitali disposizione no n dov rebbe ostare a che gli Stati investiti. La presente membri limitino il numero di autorizzazioni per ragi oni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità te cniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comung ue ot temperare alle altre dispos izioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.

FulShow Page 16 of 67

(63) Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l'autorizzazion e si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustifica to da motivi imperativi di interesse generale, ivi compresi interessi legi ttimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell'autor ità competente, la domanda si considera re spinta; tale rifiut o è im pugnabile di fronte alle giurisdizioni competenti.

- (64) Al fine della crea zione di un vero m ercato in terno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilim ento e alla libera circolazione dei servizi an cora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.
- (65) La libertà di stabil imento è basata, in partic olare, sul princi pio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata su lla c ittadinanza, m a an che qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criter i diversi ma tali da portare di fat to allo stesso risultato. L'a ccesso ad un'a ttività di se rvizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a tito lo principale come a titolo second ario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazi one principale dell'a ttività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo dipendente o rappresentant nell'esercizio della sua a ttività se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico. Uno Stato membr o non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuridica e la capacità pr ocessuale delle società conformemente alla legis lazione di un altro Stato membro s ul cui ter ritorio queste hanno lo stabilimento principa le. Inoltre, uno Stato membro non dovrebbe poter prevedere forme di va ntaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del lu ogo di stabilimento del pre estatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o al ienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.
- (66) L'accesso a, o l'esercizio di, un'atti vità di servizi sul territorio di uno Stato me mbro non dov rebbe es sere so ggetto ad una prova economica. Il divieto di richiedere una dimost razione della c apacità economica c ome condizione per la concessione di un 'autorizzazione riguarda le prove economiche in qua nto tali e non gli altri requisiti gi ustificati obiettivamente da motivi impera tivi di inte resse ge nerale, come la tutela dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tal e divieto dovrebbe lasciare impregiudicato l'esercizio delle competenze delle autorità preposte all'applicazione del diritto della concorrenza.
- (67) Per quanto concerne le assicurazion i o le garanzie finanziarie, il divieto di prevedere requisiti dovre bbe riquardare solo l'obbligo che le a ssicurazioni

FulShow Page 17 of 67

o le garanzie finanziarie prescritte provengano da un'istit uzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.

- (68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo per il p restatore d i essere stato iscritto per un determina to periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.
- (69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisit i nazionali non discriminat ori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazi one dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con i crit eri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non rigu arda l'applicazione del a. Detti requisit diritto comunita rio della concorrenz i, qualora siano giustificati ob iettivamente da motivi impe rativi di discriminatori o non interesse generale o s proporzionati, de vono es sere soppre ssi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale considerati. In p articolare, conform emente all a stizia, tali requisiti potrebbero essere giurisprudenza della Corte di giu pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.
- (70) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d'interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca ad empimento di una specifica missione d'interesse pu bblico affidata al pr estatore dallo Stato me mbro interess ato. Tale affidamento dovrebbe essere effet tuato mediante uno o pi ù atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato memb ro, e precisare la natura di tale specifica missione.
- (71) La procedura di valu tazione reciproca prevista dalla presente diret tiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elev ato livello di tute la degli interessi generali, in particolare per quanto rigu arda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di valutazione reciproca tenga pienamente conto delle specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla lib ertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qua alora soddisfino le condizio ni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esem pio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giusti zia ha già riconosci uto che può essere giustificato imporre al prestatore il requisito di non avere scopo di lucro.
- (72) I servizi d'interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione social e e territoriale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe esse re ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla presente di rettiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti

FulShow Page 18 of 67

necessari per la re alizzazione de i comp iti in questione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle rest rizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento.

- (73) Fra i requisiti da prendere in esam e figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi ch e im pongono al prestatore di avere un determinato status una persona giuridica, una società di giuridico, in particolare di essere persone, un'organizzazione senza scopo di lucro o una società di proprietà di sole persone fisiche, e gli obblighi in materia di partecipazione azionaria in una società, in pa rticolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di s ervizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capitale in determinate societ à o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determ inati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determin azione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.
- (74) Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano procedere ad un esame («screening») della loro legislazione per dete rminare l'eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano el aborare una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà trasme ssa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mes i per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro l'anno successivo a lla data di recepiment o della presente direttiva, la Commissi one elaborerà una relazione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione a ssisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione.
- (75) Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono s opprimere o valutare nel corso del pe riodo di recepimento la scia impregiudica te le procedure di infrazione che possono essere avviate nei c onfronti di un o Stato membro o che ha manco ato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.
- (76) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera ci rcolazione delle merc i. Le restrizioni vietate in forza della di sposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applic abili all'accesso alle attivi tà di serv izi o al lo ro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.
- (77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività di s ervizi occorre dis tinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'attività consid erata, dalla libera circolazio ne dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento

FulShow Page 19 of 67

chiave è lo stabilimento o men o dell'operatore ne llo Stato membro in cui presta il servizio in ques tione. Se l'operatore è st abilito nello Stato membro in cui pres ta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilit o nello Stato memb ro in cui viene fornito il servizio, le sue attività so no oggetto della libera circolazione dei servizi. Secondo la giu risprudenza costante della C orte di giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo dell' e attività considerate non solo in funzione della di urata di ella prestazione, ma anchi e in funzione de lla si ua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso esclud ere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il serviz io, di una determinata infrastruttura, come un uf ficio o uno studio, nella mi sura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

- (78) Al fine di garantire la realizzazi one efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai de stinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'osta colo delle frontiere, è opportuno chi arire in che misura po ssono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di servizi no n impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
- (79) La Corte di giustizia ha costan temente ritenuto che uno Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente dai principi de I mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso.
- (80) È necessa rio provvedere affinché i prestatori possa no prendere con sé attrezzature che sono pa rte integrante della pres tazione del loro servizio allorché si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie i n cui sarebbe impossibil e prestare il servizio in quanto manca l'attrezzatura, le situazioni in cui i prestatori sostengo no costi aggiuntivi, ad es empio per ché af fittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero pe rché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività.
- (81) La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti materia li che sono forniti dal prestatore al cliente o che diventano parte integ rante di un oggetto materiale in esi to all'attività di servizi, come i ma teriali edilizi o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d'artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali.
- (82) Le disposizioni della presente diretti va non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stat o membro di norme in materia di condizioni di occupazione. Le norme de rivanti da di sposizioni legislati ve, regolamentari o ammi nistrative di ovrebbero, conformemente al trattato,

FulShow Page 20 of 67

essere giustificate da ragioni atti nenti alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie e proporzion ate, secondo l'interpretazione della Corte d i g iustizia, nonché confor mi ad altre norm ative co munitarie pertinenti.

- (83) Occorre prevedere che si possa derogare alla di sposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei se ttori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie pe r tener conto del grado di int egrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legisl azione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. In oltre, a titolo eccezion ale, dovrebbero altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigoros e. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamenta li che, fanno parte integrante dei principi generali di di ritto sanciti nell'ordinamento giuridico della Comunità.
- (84) La deroga alla disposizione sulla li bera prestazione di s ervizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia a lle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali.
- (85) La deroga alla disposizione sulla li bera prestazione di s ervizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazion e riguardano soltanto l'accesso a d attività che consistono, in par ticolare, nel pro muovere dinanzi ad un g iudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio.
- e cond izioni di lavoro e di (86) L a pr esente d irettiva non concerne l direttiva 96/71/CE del Parlamento occupazione che, in conformità della europeo e del Consiglio, del 16 dicemb re 1996 rela tiva a I distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la *direttiva 96/71/CE* prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene presta to il servizio. Ta li condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi mi nimi di ri poso, durata minima dell e ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di la voro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché al tre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichia rati o siano di fatto universalmente direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, applicabili ai sensi della non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

FulShow Page 21 of 67

(87) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di la voro e di occupazione qualora il lavoratore che pres ta un servizio tr ansfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fo rnita la prestazion e. La presente direttiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la disti nzione t ra l'avoratori aut onomi e l'avoratori su bordinati, co mpresi i «falsi lavoratori autonomi ». A tale proposito, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi de ll'articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la di rezione di un 'altra persona in cam bio di un a remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto su bordinato d eve essere classifica ta come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

- (88) La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusiv o della consulenza giuridica da parte degli avvocati.
- (89) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per quanto riguarda questioni inerenti all'immatricol azione di veicoli pr esi in leasing in uno Stato m embro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale ob bligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.
- (90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dip endente non sono sog gette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del prestatore è determinata dalle norme di diritto internazionale privato.
- (91) Occorre lasciare agli Stati memb ri la possibilità di assumere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttav ia tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria.
- (92) Le restrizioni alla libera circolazio ne dei servizi contrarie a lla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostaco li alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei co nsumatori. La pr esente direttiva cita, a titolo di esempio, determi nati tipi di restrizioni applicate ad un destinata rio che de sidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altres ì le fattispecie in cui i ervizio sottostanno all' destinatari di n s obbligo d un'autorizzazione dalle prop rie a utorità competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fr uire di un s ervizio di un prestatore stabilito in un altro Stat o membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da

FulShow Page 22 of 67

un prestatore stabilito nello stesso Stato membro.

(93) La nozione di aiuti fi nanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da no rme co munitarie in materia di concorrenza, né all'assistenza finanziaria generale non c onnessa alla f ruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti.

- (94) Conformemente alle disposizioni del trattato in ma teria di li bera circolazione dei servizi, le discrimina zioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazion ale o locale, del destinat ario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie au tenticate, un c ertificato di cittadinanza o trad uzioni ufficiali di documenti per poter fruire di u n serv izio o di condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divi eto di applicare requisiti discriminatori non che possano esse re riservati a taluni destinatari dovrebbe ostare a determinati vantaggi, soprattutto tariffa ri, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi.
- (95) Il principio di non discrimi nazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatar io, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non poss a es sere negato o reso pi ù difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizio ne del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili pe r la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, qua li i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratte ristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mer cato, c ome una domanda ma ggiore o minore influenzata dall stagionalità, i period i di ferie di versi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i risc hi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilim ento. Ciò non implic a neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un c onsumatore per ché no n si di proprietà intell ettuale richiesti in detengono i diritti un particolare territorio costituisca una discriminazione illegittima.
- (96) Tra i mezzi con i qua li il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazio ni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione d el su o in dirizzo di posta elettronic a, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l'obbligo di rendere disponibili nella documentaz ione con cui illustra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piutto sto in una descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche tramite documenti presentati su un sito web.
- (97) Occorre prevedere nell a presente direttiva delle norme relative all'alta qualità dei servizi, che soddisfino i n particolare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbe ro applicarsi sia nel caso di pre stazioni di servizi transfrontalieri tra Stati me mbri, sia nel caso di servizi offerti da un

FulShow Page 23 of 67

prestatore all'interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie impres e. Esse non dovrebbero impedire in nessun caso agli Stati me mbri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requisiti di qual ità supplementari o diversi.

- (98) Gli operatori che pres tano se rvizi che presentano un rischio diretto e particolare per la sa lute o la s icurezza o un rischio f inanziario per il destinatario o terzi dovr ebbero in lin ea di pr incipio essere co perti da un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un'altra forma di gar anzia equiva lente o com parabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un'adeguata copertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.
- (99) L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adequata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori do vrebbero dispo rre pertanto di un copertura trans frontaliera solo se ef fettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri no n dovrebbero stabilire norme più particolareggiate in materia di copert ura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicura to o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in mo do da negoziare polizze assicurative mirate in della portata esatte del funzione della natura e rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l'obbligo di cont rarre un'assicurazione adequata. Dovre bbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dag li ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di fornire una copertura assicurativa.
- (100) Occorre sopprimere i divie ti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professi one, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il di vieto a ssoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità de lle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elabora re, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.
- (101) È necessario ed è nell'interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l'im parzialità nonché l'i ndipendenza e l'integrità delle professi oni re golamentate. Ciò lasc ia im pregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all'eserci zio di parti colari attività intesi ad assicurare l'indipe ndenza nei ca si in cu i un o S tato m embro affida ad un prestatore un particol are compito, se gnatamente nel settore del lo sviluppo urbano e non dovrebbe incidere sull'app licazione delle norme in materia di concorrenza.

FulShow Page 24 of 67

(102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valutazioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul si gnificato dei marchi di qualità e di altri segni dist intivi re lativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza rive ste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è genera lizzato. Inoltre, occorre analizz are in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme eu ropee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Co mitato europeo di normazi one (CEN), il Comitato europeo di normalizzazion e elettronica (CENEL EC) e l'Istituto europeo per le no rme di te lecomunicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla 98/34/CE del Parlamento europeo e del Co nsiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, affidare un mandat o per l'elaborazione d i spe cifiche norme europee.

- (103) Per risolvere potenziali proble mi di esecuzione delle decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.
- (104) Lo svi luppo di una rete di auto rità degli Stati membri preposte all a tutela dei consumat ori, og getto del *regolamento (CE) n. 2006/2004*, è complementare a lla coopera zione pr evista nella presente direttiva. L'applicazione della legislazione in ma teria di tutela dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazion e alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richie dono un maggior grado di cooperazione fra Stati me mbri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a sca pito dei consumatori di un altro Stato membro.
- (105) La cooperazione a mministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei se rvizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la pro liferazione delle norme applicabili ai prestatori o la du plicazione dei controlli sulle a ttività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque es senziale prevedere in capo agli Stati membri ob blighi chiari e giuridicamen te vincolanti di effettiva cooperazione.
- (106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine «controllo» si dovrebbe fare ri ferimento ad attività quali il controllo e l'accertamento dei fatti, la solu zione di problemi , l'esecuzione e l'irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up.
- (107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata

FulShow Page 25 of 67

direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono diffi coltà, ad esemp io se occorre assistenza per individuare l'autorità competente.

- (108) Taluni obblighi di mutua assist enza dovrebbero applicarsi a tutte I e questioni contemplate dalla presente di rettiva, comprese quelle relative ai casi in cui un pre statore si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi di prestazione di servizi tra nsfrontalieri ne i quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un'ulteriore seri e di obblighi dovreb be applicarsi in tutti i casi di prestazione di servi zi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La prestazione di servizi transfronta lieri dovrebbe compre ndere i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatar io si reca nello Stato membro di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.
- (109) Ne I caso dello spostamento de I prestatore in uno Stato membro diverso dallo Sta to membro di stab ilimento, è opport uno prevedere tra questi due St ati membri un'assistenza reciproca che conse nta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richie sta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria in iziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali.
- (110) No n dov rebbe essere po ssibile agli Stati membri a ggirare le norme stabilite nella presente di rettiva, compresa la disp osizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando cont rolli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate.
- (111) Le disposizioni della presente direttiva rig uardanti lo scambio di informazioni sull'onorabilità dei prestatori dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative nel settore de lla cooperazione giudiziari a e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scamb io di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
- (112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per cons entire alle autorità competenti di individuare agevolmente i loro interlocutor i negli altri Stati membri e comunicare in modo efficiente.
- (113) Occ orre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuove re la qualità dei servizi e tenendo conto de lle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comuni tario e in particolare il diritto de lla concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili con le norme di deo ntologia pro fessionale giu ridicamente vincolanti negli Stati membri.
- (114) Gli Stati membri dovre bbero in coraggiare l'elaborazione di co dici di condotta a livello comunitario, specialm ente da par te di or dini, organismi o

FulShow Page 26 of 67

associazioni professionali. Tali codici di con dotta do vrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relati ve a lle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni re golamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segre eto professionale. Dov rebbero inoltre essere inserite in tali codici di condot ta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti im mobiliari. Gli Stati memb ri dovrebbero adottare misure di accompa gnamento per incoraggi iare gli ordini, g li organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello na zionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

- (115) I codici di condotta a live llo comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misu re più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.
- (116) Poiché l'obiettivo della presente di rettiva, vale a dire la soppres sione degli ostacoli alla libertà di stabilimen to dei prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell e dimensioni dell'azione, essere realizza to meg lio a liv ello com unitario, la Comunità può intervenire i n base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La pres ente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obietti vo i n ottemperanza al princi pio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (117) Le misure necessa rie per l'attuaz ione della presente direttiva sono adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ,
- (118) Conformemente a I paragrafo 34 dell'accordo inte ristituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁸⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, ne ll'interesse proprio e della Comu nità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra a la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(5) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.

- (6) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
- (7) Parere del Pa rlamento europeo de l 16 febbraio 2006. Po sizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (G U C 270 E del 7.11.2006, pag. 1),

FulShow Page 27 of 67

posizione del Parl amento europeo de l 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

(8) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- 1. La presente direttiva stabilisce I e disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento de i prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.
- 2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.
- 3. L a presente direttiva non riguar da né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli ai uti concessi dagli Stati me mbri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudica ta la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comu nitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale , i n che modo ta li servizi debbano essere organizzati e fina nziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

- 4. La presente direttiva non pregiu dica le misure adottate a livello comunitario o naz ionale, in co nformità del diritto comunitari o, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.
- 5. La presente di rettiva non i ncide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.
- 6. La presente direttiva non pregiu dica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridic he o contra ttuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di la voro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta

FulShow Page 28 of 67

il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sull a normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La pres ente direttiva no n pre giudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accord i collettivi e di in traprendere azioni sindacali in conformità del diritto e de lle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

(giurisprudenza)

Articolo 2

Campo di applicazione

- 1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
- 2. La presente direttiva non si applica alle attività sequenti:
 - a) i servizi non economici d'interesse generale;
- b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servi zi di pagamento e quel li di consulenza nel settore degli investimenti, compre si i se rvizi di cui all' allegato I della direttiva 2006/48/CE;
- c) i servizi e le reti di comunicazi one elettronica nonc hé le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;
- d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;
 - e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
- f) i servizi sanitari, in dipendentemente dal fat to che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sa nitaria e a presci ndere da lle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;
- g) i servizi audiovisivi, ivi comp resi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di pr oduzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi

FulShow Page 29 of 67

radiofonici;

h) le attività di azzardo che impli cano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei coasinò e le scommesse;

- i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato;
- j) i servizi sociali riguardanti gli allogg i popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle pers one temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;
 - k) i servizi privati di sicurezza;

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

- 1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comu nitari preval gono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:
 - a) la direttiva 96/71/CE;
 - b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;
- c) la *direttiva 89/552/CEE* del Consiglio del 3 o ttobre 1989 relativa al coordinamento di de terminate disposiz ioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membr i co ncernenti l'esercizio delle attività televisive ;
 - d) la direttiva 2005/36/CE.
- 2. La pres ente direttiva non riquarda le norme di diri tto internazional e

FulShow Page 30 of 67

privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracon trattuali, ivi comp rese quelle che garantiscono che i consumatori benefice ranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vig ente nel loro S tato membro.

	mbri applic ano		•	
•	orme del trattato	che di sciplinar	10 il diritto di S	tabilimento e la
libera circolazio	ne dei servizi.			

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «servizio»: qua Isiasi attività economica non salari ata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;
- 2) «prestatore»: qualsiasi persona fi sica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- 3) «destinatario»: qualsiasi persona fi sica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti comunitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
- 4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- 5) «stabilimento»: l'esercizio effett ivo di un'attività ec onomica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo in determinato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;
- 6) «regime di autorizzazione»: qu alsiasi p rocedura c he ob bliga un prestatore o un destinatar io a rivolgers i ad un'a utorità competente allo scopo di ottenere una dec isione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;
- 7) «requisito»: qualsiasi obbli go, di vieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regola mentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle

FulShow Page 31 of 67

regole degli organismi e ordini profes sionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professi onali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le no rme stabilite dai co ntratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono co nsiderate di per sé co me requisiti ai sensi della presente direttiva;

- 8) «motivi imperativi d'interesse gene rale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giusti zia, tra i quali: l'or dine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servi zi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tu tela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salu te degli animali, la pr oprietà intellettuale, la conservazione del patr imonio nazionale st orico e d artistico, gli obiettiv i di politica sociale e di politica culturale;
- 9) «autorità competente»: qualsias i or gano o qualsiasi is tituzione responsabile, in uno Stat o membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in pa rticolare le autorità ammini strative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in ta le veste, gli ordini prof essionali e le associazioni o organismi profession ali che, nell'amb ito della propria autonomia giu ridica, d isciplinano co llettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;
- 10) «Stato membro nel quale è presta to il servizio»: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
- 11) «professione regolamentata»: un'a ttività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell' *articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE*;
- 12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunicazione destinata a pr omuovere, direttamente o indirettamente, beni , servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organ izzazione o di u na persona che svolge un'attività commerciale, industrial e o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non cost ituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
- a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'atti vità dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in partic olare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,
- b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elab orate in modo indipendente, in particol are se fornite in asse nza di un corrisp ettivo economico.

10/01/14

FulShow Page 32 of 67

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA


Articolo 5

Semplificazione delle procedure

- 1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo eser cizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente pa ragrafo non sono sufficiente mente semplici, gli Stati membri le semplificano.
- 2. La Commissione può st abilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono eq uivalenti ai certificati, agli atte stati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.
- 3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i docume nti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. E ssi non impongono la prese ntazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sot to forma di o riginale, di copia co nforme o di traduzio ne autent icata sa lvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da moti vi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il primo comma non pregiudi ca il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l' articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marz o 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli ap palti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a fa cilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle soci età a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere g li interessi dei soci e dei terzi e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.



Articolo 7

Diritto all'informazione

- 1. Gli Stati membri provve dono affinché per il tram ite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano ag evolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:
- a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i dati necessari per ent rare diretta mente in contatto con l e autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i mezzi e le condizioni di accesso al le banche dati e ai registri pu bblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

FulShow Page 34 of 67

d) i me zzi di ricorso es istenti in gene re in caso di co ntroversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

- e) i dati di associazioni o organizzazi oni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i dest inatari possono ottenere assistenza pratica.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i pre statori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assist enza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, ta le a ssistenza includ e una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
- 3. Gli Stati membri provvedo no affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo ch iaro e no n ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.
- 4. Gli Stati membri prov vedono affinché gli spor telli unici e le autorità competenti rispondano con la massi ma sollecitudine alle domande di informazioni o alle richiest e di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.
- 5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingu e comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.
- 6. L'obbligo, per le au torità competenti, di as sistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8

Procedure per via elettronica

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché le proce dure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e a l suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, medi ante lo sportello unico e le autorità competenti.
- 2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato

FulShow Page 35 of 67

o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l' esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.

3. La Commissione adotta , se condo la proce dura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalit à d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di inform azione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stat i membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

CAPO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

SEZIONE 1

Autorizzazioni

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

- 1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) il regime di autorizzazione non è d iscriminatorio ne i con fronti d el prestatore;
- b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tra amite una misura meno restrittiva, in partica olare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.
- 2. Nella relazione prevista all'artico lo 39, par agrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3. Le disposizioni della presente sezione non si ap plicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disci plinati direttamente o indir ettamente da altri strumenti comunitari.

FulShow Page 36 of 67

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

- 1. I regimi di autorizzaz ione devono ba sarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.
- 2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
 - a) non discriminatori;
 - b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) commisurati all'obiettivo di interesse generale;
 - d) chiari e inequivocabili;
 - e) oggettivi;
 - f) resi pubblici preventivamente;
 - g) trasparenti e accessibili.
- 3. Le condizioni di rilascio dell'au torizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rapprese ntano un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contat to di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assistono l 'autorità comp etente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.
- 4. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'atti vità di servizi o di esercitarla su tutto il territorio na zionale, anche median te l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per og ni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
- 5. L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l'autorizzazione sono soddisfatte.
- 6. Salvo nel caso del rilascio di un'aut orizzazione, qualsiasi dec isione delle autorità competenti, i vi compreso il di niego o il ritiro di un'a utorizzazione

FulShow Page 37 of 67

deve essere motivata, e poter es sere og getto d i un ri corso d inanzi a un tribunale o ad un'altra istanza di appello.

7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regional e, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.


Articolo 11

Durata di validità dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione rilasci ata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:
- a) l'autorizzazione prev ede il rinnovo automa tico o è esclusiva mente soggetta al costante rispetto dei requisiti;
- b) il numero di autorizzazioni di sponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

0

- c) una durata limitata è gi ustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
- 2. Il paragrafo 1 non riguarda il t ermine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
- 3. G li Stati membri assoggettano un pres tatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti:
- a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
- b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
- 4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le a utorizzazioni qualora non si ano più ri spettate le condizioni di autorizzazione.



- 1. Le procedure e le formalità di auto rizzazione devono es sere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da ga rantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.
- 2. Le procedure e le formalità di au torizzazione non sono di ssuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e commisurati ai co sti delle procedure di autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure.
- 3. Le procedure e le formalità di autorizzazione so no tali da garantire ai

FulShow Page 39 of 67

richiedenti che la loro domanda sia trat tata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un te rmine di risposta ragion evole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine de corre solo dal momento in cui viene presentata tutta I a docu mentazione. Qualora giusti ficato dalla complessità della questione il termin e può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.

- 4. In mancanza di risposta en tro il termine stab ilito o prorogato conformemente al paragra fo 3 l'autori zzazione si consider a rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi.
- 5. Ogni domanda di autorizzazione è og getto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni sequenti:
 - a) il termine di cui al paragrafo 3;
 - b) i mezzi di ricorso previsti;
- c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.
- 6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima dell a necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3.

•	devono esserne informati il più presto
possibile.	

SEZIONE 2

Requisiti vietati o soggetti a valutazione

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla a

FulShow Page 40 of 67

cittadinanza o, per quanto riguarda le società, su ll'ubicazione della sede legale, in particolare:

- a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo pers onale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- b) il requisito della residenza sul lo ro territorio per il pre statore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- 2) il divieto di avere stab ilimenti in più di uno St ato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;
- 3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo pre incipale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
- 4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previs te in atti comunitari riguardanti l'energia;
- 5) l'applicazione ca so per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercat o, o alla valutazione degli effetti economici potenzi ali o effettivi del l'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività ri spetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti da ll'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;
- 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli o rgani co nsultivi, ai fini de I rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle au torità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre or ganizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto no n riguarda la consultazione di organismi quali le came re di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;
- 7) l'obbligo di presentare, individu almente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicura zione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio deg li Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fond o collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;
 - 8) l'obbligo di essere già stato iscr itto per un determi nato peri odo nei

FulShow Page 41 of 67

registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato 'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Articolo 15

Requisiti da valutare

- 1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al par agrafo 2 e pr ovvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al para grafo 3. Gli Stati me mbri adattano le loro disposizioni legislat ive, reg olamentari o amm inistrative per rend erle conformi a tali condizioni.
- 2. Gli Stati me mbri verificano se il lo ro or dinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il su o esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:
- a) restrizi oni quantitative o territoriali sotto form a, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della po polazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- b) requisiti che impongon o al prestatore di aver e un determinato statuto giuridico;
 - c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
- d) requisiti diversi da quelli relati vi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in al tre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in question e a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
 - e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
 - f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- g) tariffe obbligatorie minime e/ o massime che il prestatore deve rispettare;
- h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
- 3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni sequenti:

FulShow Page 42 of 67

a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzio ne della cittadin anza o , per qu anto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

- b) ne cessità: i requisiti sono giustifi cati da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) proporzionalità: i requisiti de vono essere tali d a g arantire l a realizzazione del l'obiettivo perseguit o; essi non d evono andare al di là di quanto è nece ssario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.
- 4. I pa ragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse e conomico genera le solo in quanto la lo ro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, dell a speci fica missione loro affidata.
- 5. Nella relazione di valutazione reciproc a di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:
- a) i requisiti che intend ono mantenere e le ra gioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
 - b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.
- 6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 g li Stati membri po ssono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.
- 7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolament ari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stat i membri. La notifica no n osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termi ne di tre mesi a deco rrere da lla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, al l'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di dispos izione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di noti fica previsto dalla presente direttiva.

10/01/14

FulShow Page 43 of 67

CAPO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1

Libera prestazione di servizi e deroghe relative

Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero a ccesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinar e l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

- a) non di scriminazione: i requisiti non possono essere di rettamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,
- b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,
- c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseg uito e non vanno al di là di quanto è n ecessario per raggiungere tale obiettivo.
- 2. Gli Stati membri non p ossono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un pres tatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:
 - a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
- b) l'obbligo per il prestato re di ottenere un'autor izzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previs ti dalla presente di rettiva o da altri strumenti di diritto comunitario;
- c) i l divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastr uttura, inclusi uffici o uno st udio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che im pedisca o limiti la prestazi one di servi zi a titolo

FulShow Page 44 of 67

indipendente;

e) l'obbligo per il presta tore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'a ttività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

- f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
 - g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19.
- 3. Allo Stato membro in cui il prestato re si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubb lico, di pu bblica s icurezza, di san ità pubblica o tutela dell'ambie nte, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato me mbro no n può es sere im pedito di applicar e, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.
- 4. Entro il 28 dicembre 2011 e previa consultazion e degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunita rio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazion e sull'applicazione del presente articolo, in cu i esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le at tività di se rvizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L'articolo 16 non si applica:

- 1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:
- a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla *direttiva 97/67/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio , del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ;
- b) nel settore dell'energia elettr ica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Pa rlamento europeo e de I Consiglio del 26 giugno 2003

FulShow Page 45 of 67

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla *direttiva 2003/55/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ;

- d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;
 - e) il trattamento dei rifiuti;
 - 2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;
- 3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlam ento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché all a libera circolazione di tali dati ;
- 4) alle materie disciplinate dalla *direttiva 77/249/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ;
 - 5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
- 6) alle materie disciplinate dal titolo II della <u>direttiva 2005/36/CE</u>, compresi i requisiti neg li Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;
 - 7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;
- 8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della *direttiva 2004/38/CE*, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei bene ficiari da espl etare presso l e autorit à competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;
- 9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l' obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all'artico lo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relati vo all'elimina zione graduale dei controlli alle frontiere comuni (9), o alla possibilità di im porre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di presentarsi a lle autori tà competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro in gresso o successivamente;
- 10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 10 fe bbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle sp edizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

FulShow Page 46 of 67

11) ai diri tti d'autore e di ritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1 986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell '11 marzo 1996 relativa a lla tutela giuridica delle banche di dati nonché ai diritti di proprietà industriale;

- 12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;
- 13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ;
- 14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;
- 15) al le di sposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

(9) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

Articolo 18

Deroghe per casi individuali

- 1. In deroga al l'articolo 16 e a tito lo eccezionale, un o Stato me mbro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un al tro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
- 2. Le misure di cui a I paragrafo 1 possono essere ass unte esclusiva mente nel rispetto della procedura di mutua assistenza pr evista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) le disposizioni nazi onali a norma delle quali sono assunt e le mi sure non hanno fatto ogg etto di un'armon izzazione comunita ria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
- b) le misu re proteggo no ma ggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conf ormità delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro di stabilimento non ha ado ttato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

FulShow Page 47 of 67

- d) le misure sono proporzionate.
- 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudica te le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

SEZIONE 2

Diritti dei destinatari di servizi

Articolo 19

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazi one dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;
- b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altr o Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.

Articolo 20

Non discriminazione

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua naziona lità o sul suo luogo di residenza.
- 2. Gli Stati mem bri pro vvedono affinché le condizioni ge nerali di a ccesso a un servizi o che il prestatore mette a disposizione del gr ande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma re stando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differ enti allorché queste sono direttamente giustificate

FulShow Page 48 of 67

da criteri oggettivi.			

Articolo 21

Assistenza ai destinatari

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari poss ano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:
- a) informazioni generali sui requisiti applicati negl i altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servi zi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
- b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) i dati delle associazioni o organi zzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumator i, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenz a delle autorità competenti in clude una se mplice guida esplicativa. Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anch e per via elettronica e sono tenute aggiornate.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori, le associ azioni di consumatori o i centri Euro Info.

Gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.

- 3. I n o ttemperanza dell e di sposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinat ario si rivolge, se ne cessario, all'organismo pertinente dello Stato membro intere ssato. Que st'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinat ario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di coopera zione. Gli Stat i membri, in collaborazione con la Commissione, ad ottano le m odalità pr atiche nec essarie all'attuazione del paragrafo 1.
- 4. La Commissione adotta, conformement e alla procedura di cui all'articolo

FulShow Page 49 of 67

40, paragrafo 2, le misure d'applicazio ne dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità tecniche degli sca mbi di in formazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolar e, l'interoperabilità dei sistemi di informazione, tenendo conto delle norme comuni.

CAPO V

QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 22

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

- 1. Gli Stati membri provve dono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:
- a) il nome del prestatore , il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il presta tore è stabilito e tutti i dati nece ssari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore di rettamente e, se del caso, per via elettronica;
- b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale regist ro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
- c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) ove il prestatore eserciti un'atti vità soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'artico lo 22, par agrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle impo ste sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: b ase imponibile uniforme (1);
- e) per quan to rigua rda le pr ofessioni r egolamentate, gli or dini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, l a qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;
 - f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
- g) l'esistenza di eventu ali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;

FulShow Page 50 of 67

h) l'esistenza di un'eventuale g aranzia post vendita, non impost a dall a legge;

- i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
- j) le principali caratter istiche d el ser vizio, se non già apparenti dal contesto;
- k) l'assicurazione o le garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in particolare il nome e l'in dirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:
 - a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;
- b) siano facilmente accessibili al de stinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
- c) siano facilmente a ccessibili al de stinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) figurino in tutti i documenti info rmativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
- 3. Gli Stati membri prov vedono affi nché i presta tori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:
- a) ove non vi sia un prezzo predefin ito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un rif erimento alle regole professionali in vigore nello St ato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
- c) informazioni sulle loro attività multidis ciplinari e sulle associazioni che sono direttamente co llegate al ser vizio in questione, nonché sulle mi sure assunte per evitare conflitti di inte resse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
- d) gli eventuali codici di condotta ai quali i l prestatore è assoggettato, nonché l 'indirizzo al quale t ali cod ici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
- e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un or ganismo o or dine professionale che

FulShow Page 51 of 67

prevede il ricorso ad un meccanismo ex tragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo rigu ardo. Il pr estatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e l e condizioni di ri corso a m eccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

- 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza am biguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in asse nza di contratto scritto, pri ma che il servizio sia prestato.
- 5. I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto co munitario e no no stano a che gli Stati membri impongano requisiti supplement ari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.
- 6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cu i all'articolo 40, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di tal une attività e può precisare le modalità pratic he di appli cazione del paragrafo 2 del pr esente articolo.

rettiva modificata da ultimo dalla

direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).							
					_		

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Di

Articolo 23

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale

- 1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un'assicurazione di responsabilità professi onale commisurata alla natura e alla portat a del rischio o fo rniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalent i o essenzialmente comparabili quanto a finalità.
- 2. Quando un prestatore si stabilisce su I loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un'assi curazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una ga ranzia equiva lente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copert ura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massima le della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato me mbro in cui è già stabilito. Qualora

FulShow Page 52 of 67

l'equivalenza sia solo parziale, gl i Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servi zi stabiliti sul suo territorio di sottoscriver e un'assicurazione di resp onsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicura zione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

- 3. I paragrafi 1 e 2 non in cidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri strumenti comunitari.
- 4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che pr esentano le ca ratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regiolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare mi sure intese a emendare elementi non e ssenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per defini re il carattere appropriato, in funzione della na tura e della port ata del rischio, dell'assicurazione o del le garanzie priecisate al pai ragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.
- 5. Ai fini del presente articolo, per
- «rischio diretto e particolare» s' intende un rischio d erivante direttamente dalla prestazione del servizio;
- «salute e sicurezza» s'intende, in re lazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;
- «sicurezza finanziaria» s'intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;

 - «assicurazione di resp 	onsabilità prof essior	nale» s'intende	e l'assicurazione
sottoscritta da un prestato	re con riguardo alle	po tenziali re	sponsabilità nei
confronti dei destinatari e,	se del caso, di terzi	, derivanti da	lla pre stazione
del servizio.			

(giurisprudenza)

Articolo 24

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

FulShow Page 53 of 67

1. Gli Stati membri so pprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.

2. Gli Stati membri provve dono affinché le comunicazioni commercia li che emanano dall e professioni regolame ntate ottemperino alle regole professionali, in conformità del di ritto com unitario, rigu ardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le re gole professionali in m ateria di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di intere sse generale e proporzionate.

Articolo 25 *Attività multidisciplinari*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad eserci tare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'eserci zio, c ongiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori sequenti:

- a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di de ontologia diverse in ragione della specificità di cia scuna profession e, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
- b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
- 2. Quando le attività mult idisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:
- a) siano evitati i conflitti di interesse e le incomp atibilità tra determinate attività;
- b) siano garantite l'indipendenz a e l'imparzialità che talune attività richiedono;
- c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività si ano compatibi li tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

FulShow Page 54 of 67

3. Nella relazione di cui all'articolo precisano i prestatori sogge tti ai requi articolo, il contenut o dei requisiti e le giustificati.	

Articolo 26

Politica in materia di qualità dei servizi

- 1. Gli Stati membri, in co llaborazione con la Commi ssione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a ga rantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:
- a) facendo certificare o valutare le lo ro attività da organismi indipendenti o accreditati;
- b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da orga nismi e ordini professionali a livello comunitario.
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzio ne dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano fac ilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari.
- 3. Gli Stati membri, in co llaborazione con la Commi ssione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e a rtigianato e le asso ciazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comuni tario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.
- 4. Gli Stati membri, in co llaborazione con la Commi ssione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo svil uppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.
- 5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Co mmissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stat i membri diversi, l'informazione d el destinatario e la qualità dei servizi.

ruisnow	Page 33 01 6
	_

Articolo 27

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provve dimenti gene rali ne cessari affinché i prestatori fornisc ano i propri da ti, in part icolare un ind irizzo p ostale, un numero di fax o un indirizzo di posta el ettronica e un nume ro telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

Gli Stati membri ad ottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di bu ona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

- 2. Gli Stati membri adottano i provve dimenti gene rali ne cessari affinché i prestatori si ano tenuti a provare che gli obbli ghi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.
- 3. Qualora per ottemperare ad una de cisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie eq uivalenti costituite presso un istituto di credi to o un a ssicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore a utorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, e coordinamento delle disposizioni legislative, del 24 luglio 1973, recant regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'a ssicurazione sulla vita in materia di accesso e di ese rcizio dell'assicurazi one diretta diversa dall' assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
- 4. Gli Stati membri adottano i provve dimenti gene rali ne cessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di co ndotta o membri di un'ass ociazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagli iato uno dei loro servizi e indi chino in che modo è possibi le reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

FulShow	Page 56 of 6

CAPO VI (10)

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

Mutua assistenza - Obblighi generali

- 1. Gli S tati mem bri si prestano assistenza reci proca e si adoperano per instaurare f orme di c ollaborazione ef ficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.
- 2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto.
- 3. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo so no debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiest a. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.
- 4. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestator i stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni nece ssarie al controllo delle loro attivi tà in conformità della legislazione nazionale.
- 5. Qualora insorgano diffic oltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
- 6. Gli Stati membri forn iscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
- 7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati da lle au torità co mpetenti sul loro territorio siano altresì consultabili, a lle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.
- 8. Gli Stati me mbri comunicano alla Commissione informazioni su ca si in cui altri Stati me mbri no n a ssolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all'articolo 226 del trattato, per assicu rare che gli Stati membri

FulShow Page 57 of 67

in questione assolvano ai loro obblighi	di mutua assisten	za. La Commissione
informa periodicamente gli Stati me	mbri ci rca il fu	nzionamento dell e
disposizioni relative alla mutua assister	nza.	

(10) Per le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del presente capo, vedi l a *decisione* 2009/739/CE.

Articolo 29

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

- 1. Per quant o riguarda i prestatori ch e forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilim ento fornisce le informazioni su i prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.
- 2. Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini r ichieste da un altr o Sta to membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvediment i presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti de lle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità co mpetenti possono de cidere le mis ure più appropriate da assumere, caso per ca so, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
- 3. Qualora venga a conoscenza di co mportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o a ll'ambiente, lo Stato memb ro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 30

Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

1. Nei casi non contemplati dall'articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro di

FulShow Page 58 of 67

stabilimento controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordinament o nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Lo Stato membro di st abilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di ese cuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L'obbligo di cui al paragra fo	1 non comporta il dovere per lo Stato
membro di stabilimento di effettua	are verifiche e controlli fattuali nel territorio
dello Stato membro in cui è presta	ato il servizio. Tali verifiche e controlli sono
effettuati dalle autorità dello Stato	membro in cui il prestatore svolge
temporaneamente la sua attività, s	su richiesta delle autorità dello Stato
membro di stabilimento, in confori	mità dell'articolo 31.

_				-
Л	rt.	CO	\sim	27
н		LU	u	31

Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore

- 1. Per quanto riguarda i requisiti naziona li che possono esse re imposti in base a ll'articolo 16 o 1 7, lo Stato me mbro i n c ui è p restato il ser vizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore s ul suo te rritorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:
- a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisit i per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;
- b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.
- 2. Per quanto riguarda i re quisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un pre statore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stab ilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro pa rtecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.
- 3. Su richiesta dello Stato membro di dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assi curare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato memb

FulShow Page 59 of 67

decidere le mi sure più appropriat e da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorita co mp	
prestato il servizio possono procedere	, ,
posto, purché queste non siano discrim	•
che il prestatore è stabilito in un altro S	Stato membro e siano proporzionate.

Articolo 32

Meccanismo di allerta

- 1. Qualora uno Stato me mbro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi rigu ardanti un'attività di servizi che po trebbero pro vocare u n pregiudizio grave alla salute o alla si curezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilime nto, gli altri Stati membri in teressati e la Commissione.
- 2. La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fi ni dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commis sione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla
procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la
gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su rich iesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o ammi nistrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relati ve all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle loro autorità c ompetenti nei confronti d i un prestatore che sia no direttamente pertinenti alla co mpetenza del prestatore o alla sua affidabilità pr ofessionale. Lo Stato me mbro che comunica tali

FulShow Page 60 of 67

informazioni ne informa il prestatore interessato.

Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debit amente sostanziata, in particol are per quanto riguarda i mo tivi de lla rich iesta d'informazione.

2. Le sanzioni e l e azioni di cui al paragrafo 1 sono comu nicate solo se è stata assunta una decisione definiti va. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui a l paragrafo 1, lo Stato me mbro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione de finitiva o se è stato presentato un ricorso contro la de cisione in ca usa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conformemente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e i I paragrafo 2 devo no essere applicati nel rispetto delle regole in materia di co municazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello Stato membro in que estione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organi smi o ordin i profession ali. Og ni informazione in questione che sia pue bblica deve essere accessibile ai consumatori.

Articolo 34

Misure di accompagnamento

- 1. La Commissione, in collaborazione con gli St ati membri, istituisce un sistema elettr onico per lo scam bio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.
- 2. Gli Stati membri, con l'assistenza de lla Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolar e lo scambio di funziona ri incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella informatica.
- 3. La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione.

FulShow Page 61 of 67

Articolo 35

Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso

- 1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all'articolo 18, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudi zio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.
- 2. Lo S tato membro di cui al paragr afo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei co nfronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizi o in causa e sulle circostanze della fattispecie.

Lo Stato me mbro di stabilimento ver ifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.

- 3. Dopo la comunicazion e dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 2, secondo co mma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato me mbro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:
- a) le ragioni per le quali ritiene ch e le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
- b) le ragioni per l e quali rit iene che le misure che pr evede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 18.
- 4. Le misure possono essere assunte so lo allo scadere di quindici gi orni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3.
- 5. Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commi ssione esamina al più pres to la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario.

Qualora giunga a lla conclusione che la misura è inco mpatibile con il diritto comunitario, la Co mmissione adotta un a decisione in cui chiede allo Stato membro interes sato di as tenersi dall' assumere le misur e pr oposte o di sospendere con urgenza le misure assunte.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che inte nde assumere una m isura può derogare alle disposizioni dei para grafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specif icando i motivi che giustificano

l'urgenza.				
Articolo 36 <i>Misure di esecuzione</i>				
Le misure intese a modificare gli elem enti non essenziali del presente capo integrandolo con la precis azione dei termini di cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la proc edura di cui all'articolo 40, paragrafo 3 La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra St ati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di info rmazione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.				
CAPO VII				
PROGRAMMA DI CONVERGENZA				
Articolo 37 Codici di condotta a livello comunitario				
1. Gli Stati membri, in co llaborazione con la Commi ssione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordi ni, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la pr estazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.				
2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.				

FulShow

Page 62 of 67

FulShow Page 63 of 67

Articolo 38

Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro il 28 di cembre 2010, la possibi lità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

- a) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
- b) i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori.

Articolo 39

Valutazione reciproca

- 1. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;
 - b) articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare;
 - c) articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari.
- 2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. En tro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.
- 3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.
- 4. Alla luce delle osserv azioni di cui ai paragraf i 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi a ccompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.
- 5. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri pres entano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima fra se, specificando i motivi per cu i ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all'arti colo 16, paragrafo 1, terzo comma e

FulShow Page 64 of 67

all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase.

Successivamente, gli Stati me mbri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, incl usi i nuovi requisit i, di cu i so pra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli al tri Stati membri. La comunicazione no n o sta a ch e g li Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successivamente, su ba se annuale, analisi e orientamenti in materia di applicaz ione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

Articolo 40

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato.
- 2. Ne i casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di ta le decisione. Il p eriodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
- 3. Nei casi in cui è fatto riferiment o al present e paragrafo si appl icano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l' *articolo 7 della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 41

Clausola di revisione

Entro il 28 dicembre 2011 e successivame nte ogni tre anni, la C ommissione presenta al Pa rlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente dire ttiva. Conformemente all'arti colo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in part icolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa e samina inoltre se siano ne cessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompagnata, se del ca so, da proposte intese a modificare la presente

direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.
Articolo 42 Modifica della direttiva 98/27/CE
[Nell'allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti in ibitori a tutela degli interessi dei consumatori , è aggiunto il seguente punto:
«13. <i>Direttiva 2006/123/CE</i> del Par lamento europeo e de l Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).».] (11)
(11) Abrogato dall'allegato II, parte A della direttiva 2009/22/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 10.
Articolo 43 Protezione dei dati personali
L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva e, in partic olare, delle disposizioni relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
CAPO VIII

FulShow

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Page 65 of 67

FulShow Page 66 of 67

Recepimento

1. Gli Stati membri mett ono in vig ore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessar ie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 28 dicembre 2009.

Essi comunicano immediata mente al la Co mmissione il t esto d i t ali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano ta li disposizioni, ques te cont engono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modali tà di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla essenziali di diritto nazionale adotta presente direttiva.	Commissione il testo delle disposizioni te nella materia disciplinata dalla

Articolo 45

Entrata in vigore

	_a presente direttiva entr a in vigore i ∣	l giorno successivo al l	la pubbli cazione
I	nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione eurc</i>	pea.	

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

II presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
II presidente
M. PEKKARINEN
_

FulShow

Page 67 of 67